

ILL.MA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
ATTO DI APPELLO

nell'interesse del Dott. **PAOLO GIACOMELLI** (C.F. GCMPLA60A06Z133Q),
rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Viola (C.F. VLIFRZ75E19H501V - pec:
fabrizioviola@ordineavvocatiroma.org), con domicilio digitale come da Registri PEC e
domicilio fisico presso il suo Studio Legale in Roma, Viale Parioli n. 180, giusta delega
allegata al presente atto

CONTRO

L'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE – INFN (C.F. 84001850589)
con sede legale in Frascati (Roma), Via Enrico Fermi n. 40, in persona del Presidente
p.t.

e nei confronti di

- **Gabriele Chiodini** (collocato in graduatoria in posizione 50 in base alla delibera n. 16417), residente in sp 366 snc, 73028 Otranto (LE);
- **Roberto Spighi** (collocato in graduatoria in posizione 47 in base alla delibera n. 16417), residente in Via Ugo Foscolo, 94, 59016 Poggio a Caiano (PO);
- **Claudio Silverio Montanari** (collocato in graduatoria in posizione 42 in base alla delibera n. 16417), residente in Via Luigi Marangoni, 15, 27100 Pavia.

nonché nei confronti dei primi 50 candidati
classificati idonei vincitori

nella graduatoria di merito contestata

Gaetano Salina, Clementina Agodi, Antonella Antonelli, Mario Antonelli, Pietro Antonioli, Pia Astone, Marco Battaglieri, Giovanni Bencivenni, Tommaso Boccali, Walter Marcello Bonivento, Paolo Branchini, Marco Bruschi, Carlo Bucci, Giuseppina Fiorella Burgio, Barbara Caccianiga, Nicolò Cartiglia, Giovanni Casini, Marco Casolino, Piergiorgio Cerello, Nicola Colonna, Massino Corradi, Catalina Oana Curceanu, Andrea Dainese, Fulvia De Fazio, Alessia Francesca Di Pietro, Claudio Gatti, Luca Latronico, Barbara Mele, Pasquale Migliozi, José Francisco Morales, Pierfrancesco Mastinu, Matteo Palutan, Pierluigi Paolucci, Laura Patrizii, Monica Pepe, Paolo Piattelli, Michele Redi, Elena Santopinto, Giacomo Sguazzoni, Lucia Silvestris, Dmytro Sorokin, Paolo Spagnolo, Giuseppe Francesco Tartarelli, Gemma Testera, Graziano Venanzoni, Andrea



Venturi, Luciano Di Fiore, non costituiti nel giudizio di primo grado.

* * *

per l'annullamento e/o la riforma

della sentenza del Tribunale del Lavoro di Bologna, Sezione Lavoro, n. 356 del 28 aprile 2025 (emessa nel giudizio R.G. 2388/2023), notificata in data 5 maggio 2025 che ha rigettato le domande formulate dal ricorrente Paolo Giacomelli.

FATTO

A - Premessa di fatto

1 – Con procedura selettiva n. 23375 del 2 luglio 2021 l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – INFN bandiva la *“procedura selettiva per soli titoli, riservata al personale dipendente dell'INFN con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per 25 posti per il profilo di Dirigente di Ricerca di I livello professionale, ai sensi dell'art. 15, comma 5 del CCNL per il personale del comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione del 4 aprile 2006”*.

1.1 – In particolare il bando precisava che per l'accesso al suddetto profilo era richiesta *“una capacità acquisita, comprovata da elementi oggettivi, nel determinare autonomamente avanzamenti di particolare originalità, significato e valore internazionale in attività di ricerca di interesse dell'INFN”* che sarebbe stata accertata *“dal giudizio insindacabile della Commissione esaminatrice”* (art. 1 del bando).

1.2 – Il Bando, poi, all'art. 2 riserva la procedura ai dipendenti che:

“- risultino in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, alla data del 1° gennaio 2021, con inquadramento, alla stessa data, nel profilo di Primo Ricercatore di II livello professionale;

- risultino in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di scadenza del presente bando;

- non abbiano ricevuto sanzioni disciplinari a proprio carico nei 2 anni precedenti la data di pubblicazione del presente bando”.

1.3 - Le domande, ai sensi dell'art. 3 del bando, potevano essere presentate entro il 6 agosto 2021, solo per via telematica, compilando tutti i campi obbligatori previsti dalle sezioni, depositando:

“1) la domanda di partecipazione ...;

2) curriculum vitae, non sottoscritto, redatto in lingua italiana, riguardante i titoli conseguiti, l'attività svolta, le funzioni esercitate, gli incarichi ricoperti e quant'altro i candidati ritengano utile al fine della loro valutazione secondo i criteri



definiti nel successivo art. 6; ...

3) non più di 10 prodotti, siano essi pubblicazioni, lavori a stampa, progetti o elaborati tecnici ...;

4) elenco di tutte le pubblicazioni e lavori a stampa firmati;

5) elenco di tutte le presentazioni a congressi e conferenze di cui la candidata o il candidato sia stata/o relatrice/relatore;

...”.

1.4 – Ai sensi del medesimo articolo 3 del Bando, i titoli valutabili dovevano essere stati conseguiti entro la data del 1° gennaio 2021 e dichiarati nel curriculum.

1.5 – Quanto ai punteggi della procedura selettiva, l’art. 6 del Bando prevedeva che:

- la Commissione esaminatrice dispone per la valutazione dei titoli complessivamente di 200 punti;

- per l’attività di ricerca dichiarata dal ricorrente (di tipo sperimentale) i titoli valutabili ed i punteggi massimi attribuibili sono i seguenti:

a) attività scientifica	90/200
b) attività di coordinamento	60/200
c) attività di valorizzazione e trasferimento della conoscenza	10/200
d) pubblicazioni, lavori di stampa, progetti ed elaborati tecnici, in numero non superiore a 10	40/200

- il **criterio generale** al quale deve attenersi la Commissione per la valutazione dei titoli sono *“le esperienze professionali, gli incarichi di responsabilità, i risultati conseguiti nei settori definiti nel bando e ogni altra competenza o attività sono valutati in relazione alla rilevanza scientifica e programmatica, alla consistenza e continuità temporale, nonché al contributo al funzionamento delle strutture organizzative dell’Ente”* (art. 6 comma 4);

1.6 – Il comma 5, del citato art. 6 del Bando prevedeva, quindi, i criteri di valutazione dei titoli che la Commissione esaminatrice doveva utilizzare:

“a) Attività scientifica

- *Rilevanza, consistenza, originalità, continuità temporale e grado di aggiornamento dell’attività di ricerca nei settori definiti dal bando di concorso, anche in riferimento ai contributi personali in collaborazioni nazionali ed internazionali;*



- *Grado di rilevanza e numero di partecipazioni come relatrice o relatore a convegni scientifici nazionali e internazionali;*

- *Rilevanza dei contratti e/o incarichi di ricerca presso atenei e istituti di ricerca nazionali o internazionali, in relazione al livello professionale oggetto del presente bando;*

- *Consistenza e rilevanza di finanziamenti ottenuti come responsabile di progetti di ricerca in bandi competitivi nazionali o internazionali che prevedano la revisione tra pari;*

- *Grado di rilevanza e numero di premi o riconoscimenti all'attività personale in relazione al livello professionale oggetto del presente bando.*

b) Attività di coordinamento

grado di rilevanza, numero e/o durata di:

- *Incarichi di responsabilità o coordinamento scientifico o gestionale in collaborazioni, gruppi, strutture o progetti di ricerca nazionali o internazionali;*

- *Ruoli di servizio ricoperti in Enti e istituzioni di ricerca nazionali e internazionali;*

- *Incarichi in comitati di indirizzo scientifico o tecnologico e attività di valutazione di progetti nazionali e internazionali;*

- *Coordinamento o partecipazione a comitati editoriali di riviste o attività di revisore di articoli per riviste scientifiche di livello internazionale;*

- *Organizzazioni di congressi scientifici o tecnologici o scuole avanzate come coordinatore del comitato locale o componente del comitato internazionale o come responsabile di una sessione.*

c) Attività di valorizzazione e trasferimento della conoscenza:

Rilevanza e numero di:

- *Progetti e risultati nell'ambito del trasferimento tecnologico;*

- *Responsabilità nell'organizzazione di eventi di comunicazione della scienza;*

- *Seminari, lezioni, articoli, video e prodotti diversi di comunicazione della scienza, singoli o nell'ambito di manifestazioni più ampie;*

- *Responsabilità di attività di formazione o aggiornamento professionale;*

- *Attività di valorizzazione e trasferimento delle conoscenze in collaborazione con le università consistenti con la missione dell'Ente.*

d) Pubblicazioni, lavori a stampa, progetti ed elaborati tecnici (in breve "prodotti"):



- *Congruenza di ciascun prodotto presentato con l'attività scientifica prevalente dichiarata dal candidato/a nella domanda;*

- *Apporto individuale nei prodotti presentati;*

- *Originalità, rilevanza e diffusione nella comunità scientifica di ciascun prodotto presentato.*”

1.7 – In ordine alla valutazione dei titoli, il successivo art. 7 del Bando prevedeva che tale valutazione dovesse essere effettuata “*mediate la formulazione di un voto per ciascuno dei quattro titoli valutabili, assegnato collegialmente dalla commissione*”.

Il medesimo art. 7, peraltro, richiamando l'art. 17, comma 8 del Disciplinare recante le norme dei concorsi per l'assunzione del personale dipendente e sulle progressioni di carriera all'interno dei profili di ricercatore tecnologo, prevedeva che la Commissione poteva “*effettuare la valutazione dei titoli tenendo conto che il massimo punteggio attribuito dal bando a ciascun titolo potrà essere raggiunto anche con una valutazione eccellente di una sola parte dei criteri relativi*”.

1.8 – Infine, l'art. 8 del bando prevedeva che:

- al termine dei lavori la Commissione esaminatrice formulerà un voto complessivo per ogni candidato che risulterà essere la somma dei voti conseguiti in ciascuno dei titoli valutabili;

- la Commissione esaminatrice quindi redige un'unica graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente delle votazioni finali ottenute dalle candidate e dai candidati che nella valutazione dei titoli abbiano riportato un punteggio di almeno 140/200 punti, indipendentemente dall'attività di ricerca prevalente indicata in sede di domanda.

- saranno dichiarati vincitori i candidati e le candidate che nella graduatoria di merito saranno collocati nelle prime 25 posizioni (numero di posizioni successivamente estese a 50 con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 16312 del 27 maggio 2022).

2 – Il Dott. Giacomelli presentava domanda di partecipazione nei termini stabiliti dal Bando.

3 – Nella seduta del 2.02.2022 (cfr. Verbale n. 1), si insediava la Commissione la quale, preso atto del bando, confermava i criteri ivi fissati.

4 – Nella seduta del 18 marzo 2022 (cfr. Verbale n. 2) la Commissione ammetteva il ricorrente unitamente ad altri n. 168 candidati (per complessivi 169 ammessi) e nelle sedute del 29.04.2022/10.06.2022 (cfr. Verbali nn. 3/5), procedeva ad “*una*



valutazione di insieme dei curricula dei candidati ammessi al fine di un'analisi comparativa degli stessi prima di procedere con la valutazione puntuale dei titoli”.

5 – Nelle successive sedute (cfr. Verbali nn. 6/10) la Commissione procedeva con la valutazione dei titoli posseduti dai candidati attribuendo ai singoli titoli punteggi riportati nelle relative tabelle allegate.

6 – Nella seduta del 21 settembre 2022 (cfr. Verbale n. 11) la Commissione, al termine della valutazione dei titoli, finalizzava la tabella complessiva con i punteggi di tutti i candidati ammessi e stilava la graduatoria di merito.

7 – Con delibera n. 16417 del 27 settembre 2022, ma pubblicata solo in data 3 ottobre 2022 e comunicata in data 10 ottobre 2022, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, approvava gli atti e la graduatoria di merito della procedura selettiva di cui al citato bando n. 23375/2021 per 50 posti di dirigente di Ricerca di I livello professionale.

8 – Inopinatamente, in data 3 ottobre 2022, a seguito della pubblicazione della graduatoria approvata con delibera INFN n. 16417 del 27 settembre 2022, il ricorrente apprendeva di aver riportato nella valutazione dei titoli il punteggio complessivo di 176 ed essere quindi stato collocato in graduatoria al posto n. 55, cioè a dire tra i non vincitori.

* *

B – Il giudizio di primo grado

1 – Con ricorso promosso dinanzi il TAR del Lazio (R.G. 16215/2022), l'odierno appellante richiedeva l'annullamento dell'atto di approvazione della graduatoria di merito della procedura selettiva per soli titoli di cui al bando n. 23375/2021 per 25 posti (poi incrementati in 50) di dirigente di Ricerca di I livello professionale nella parte in cui il nominativo del ricorrente non è stato collocato tra i primi 50 vincitori, nonché di tutti i verbali e, in via gradata, dello stesso bando di concorso.

2 – Con sentenza n. 12866 del 31 luglio 2023, tuttavia, il TAR del Lazio, rilevato che - a differenza del previgente ordinamento, in cui i tre livelli dei ricercatore costituivano aree distinte e il passaggio dall'una all'altra area doveva avvenire con concorso pubblico nazionale - la contrattazione collettiva aveva introdotto l'omogeneità della professionalità e l'unicità dell'organico dei ricercatori per uniformarsi ai principi di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, dichiarava il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, appartenendo la stessa al giudice ordinario nella sua veste di giudice del lavoro, salvi gli effetti e le disposizioni di cui all'art. 11,



comma 2, c.p.a. in ordine alla *traslatio iudici*.

3 – Il Dott. Paolo Giacomelli, prestando la propria attività lavorativa all'INFN presso la sezione di Bologna, ai sensi dell'art. 11, comma 2 c.p.a. riassumeva detto giudizio dinanzi l'On. Le Tribunale civile di Bologna – Sezione Lavoro, RG. 2388/2023.

4 – Con tale ricorso (RG. 2388/2023), il Dott. Giacomelli chiedeva all'On. le Tribunale di Bologna adito:

“A – IN VIA PRINCIPALE:

ACCERTARE E DICHIARARE, il diritto del Dott. Paolo Giacomelli, previa eventuale annullamento e disapplicazione dei provvedimenti amministrativi che lo impediscono e/o previa riapertura della procedura ai fini di una nuova valutazione, ad essere inserito in posizione utile nella graduatoria di merito della procedura selettiva di cui al bando n. 23375/2021 per 25 posti (poi incrementati in 50) di dirigente di Ricerca di I livello professionale INFN tra i primi 50 vincitori e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione:

i) a nominare lo stesso dirigente di Ricerca di I Livello presso l'INFN;

ii) in via gradata, a nominare lo stesso dirigente di Ricerca di I livello presso l'INFN, previa convocazione dalla Commissione e nuova valutazione;

iii) in via ulteriormente gradata, a riattivare la procedura ai fini di una nuova valutazione del ricorrente.

B – IN VIA SUBORDINATA:

ACCERTARE E DICHIARARE, la nullità dell'intera procedura e, per l'effetto, condannare l'amministrazione a bandirne una nuova.

C – CONDANNARE, alla luce dell'evidente illegittimità dell'operato dell'Amministrazione convenuta, al rimborso, in favore del ricorrente, delle spese ed onorari di causa.

** * **

D – IN VIA ISTRUTTORIA - assumersi, se del caso, ove il Giudicante non ritenga sufficientemente provata la pretesa di parte ricorrente, sommarie informazioni con il Presidente dell'istituto Nazionale di Fisica Nucleare – INFN p.t. e con il Presidente della Commissione della procedura selettiva e/o disporsi nei confronti della resistente amministrazione – anche in ossequio al principio di vicinanza della prova – il deposito di documenti e di atti richiamati in parte narrativa e/o di quanto altro ritenga necessario, in particolare del fascicolo contenente la documentazione relativa al ricorrente, secondo il disposto degli articoli 210 e seguenti del codice di procedura



civile, eventualmente disponendo anche l'ispezione ai sensi dell'articolo 118 dello stesso codice, nonché di ogni altra documentazione utile all'accertamento del diritto soggettivo vantato e del pregiudizio patito”.

5 – Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva l'INFN richiedendo il rigetto di tutte le domande formulate, perché infondate in fatto e in diritto.

6 – A seguito dell'udienza del 28 marzo 2024, visto l'elevato numero dei destinatari della notificazione, il Giudice *“vista la richiesta di parte ricorrente, dispone l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti controinteressati mediante notifica del ricorso introduttivo del giudizio, della memoria di costituzione dell'Istituto resistente, del decreto di fissazione dell'udienza e di copia del presente verbale nel rispetto dei termini di legge ... ; ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 151 c.p.c., visto l'elevato numero dei destinatari della notificazione, autorizza il compimento della stessa mediante pubblicazione sul sito internet dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare resistente”.*

7 – All'udienza del 25 marzo 2025, terminata la discussione, il Giudice si ritirava in Camera di Consiglio.

8 – Con sentenza n. 356 del 28 aprile 2025 il Tribunale del Lavoro di Bologna, Sezione Lavoro (emessa nel giudizio R.G. 2388/2023), ha tuttavia rigettato il ricorso.

La sentenza n. 356/2025 che in questa sede si impugna è illegittima ed ingiusta e, pertanto, se ne chiede l'annullamento e/o la riforma per le seguenti ragioni di seguenti motivi di

DIRITTO

Sintesi motivi di appello

I – Si censura la parte della sentenza con la quale il Tribunale, aderendo pedissequamente ad un precedente del Consiglio di Stato, ha respinto i primi due motivi di ricorso ed affermato che il bando ed i lavori della Commissione sono immuni da vizi, lamentando la violazione di legge, di buona andamento della P.A., di correttezza e buona fede nonché la contraddittorietà della decisione sul punto;

II – Si censura la parte della sentenza con la quale il Tribunale ha respinto il terzo motivo di ricorso, nel quale erano stati messi in evidenza i macroscopici errori commessi dalla Commissione all'atto di attribuzione dei punteggi, lamentando l'erroneità della stessa in ragione della consistenza degli errori commessi dalla Commissione, da aver irrazionalmente, ingiustamente ed illogicamente pregiudicato la posizione del ricorrente in classifica sino alla estromissione dello stesso dalla



graduatoria dei vincitori.

* * *

I. PRIMO MOTIVO DI GRAVAME: Erronea e/o insufficiente valutazione dei primi due motivi di ricorso. Violazione dell'art. 12, comma 1, del D.P.R. n. 487/1994 e dell'art. 97 Cost. Violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. Contraddittorietà.

1 – Si impugna il capo della sentenza con il quale il Giudice di prime cure ha respinto i primi due motivi di ricorso.

1.1 – Con i primi due motivi di ricorso, in particolare, il Dott. Giacomelli ha impugnato il bando e la deliberazione INFN n. 15723 del 22 dicembre 2020, con cui è stato adottato il disciplinare recante le norme sui concorsi per l'assunzione del personale dipendente e sulle progressioni di carriera all'interno dei profili di ricercatore e tecnologo, per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 487/1994, dell'art. 97 Cost. nonché dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (I motivo) ed il conseguente procedimento posto in essere dalla Commissione, conclusosi con l'approvazione della graduatoria (II motivo).

1.2 – Il Tribunale, dopo aver approssimativamente riportato la *lex specialis* in esame (pagg. 5/8) nonché il contenuto integrale di una precedente decisione del Consiglio di Stato (pag. 9/12) emessa su un giudizio simile, ma non identico, in poco più di una pagina (pag. 12 e parte della 13) ha respinto ben due motivi di ricorso.

In particolare, il Tribunale ha affermato che:

- “posti i lineari e condivisibili principi espressi dalla pronuncia del Consiglio di Stato sopra trascritta, si ritiene che essi possano essere perfettamente applicati al caso di specie, in quanto dai verbali dei lavori della Commissione esaminatrice del concorso cui ha partecipato anche Paolo Giacomelli emerge chiaramente la puntuale applicazione dei parametri logico-matematici enunciati dal bando all'operazione valutativa e all'assegnazione dei punteggi, con strutturazione della valutazione dei titoli in una tabella articolata in quattro colonne corrispondenti ai quattro titoli, e con assegnazione di specifico punteggio per ogni titolo”;

- “Si condivide, sul punto, ... la circostanza che l'espressione del voto numerico, assegnato dalla Commissione esaminatrice sulla base dei criteri analitici fissati dal bando, manifesti in modo esauriente il giudizio tecnico e discrezionale dato dai Commissari ai titoli del candidato”;

- “Tale struttura di valutazione non necessita dunque di ulteriori specificazioni,



se non quelle già previste dal bando, motivo per cui non si ritiene indispensabile la suddivisione del punteggio complessivo (per ogni titolo indicato dal bando) in sub-punteggi per assolvere al dovere motivazionale (Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza n. 3998, pubblicata il 17 luglio 2002)”;

- “il concorso si caratterizzava per un’ampia discrezionalità della Commissione esaminatrice, chiamata a valutare complessivamente la produzione scientifica dei candidati sotto il profilo qualitativo più che quantitativo”;

- “i verbali dei lavori svolti dalla Commissione acquisiti agli atti restituiscano una idonea e sufficiente ricostruzione del percorso logico seguito nell’assegnazione dei punteggi ai candidati” (pagg. 12 e 13 della sentenza).

Le argomentazioni svolte dal Giudice di prime cure sono erranee e non condivisibili.

2 – Non sfuggirà a Codesto On. Le Collegio che il primo Giudice, nel condividere *“i lineari e condivisibili principi espressi dalla pronuncia del Consiglio di Stato”* ha erroneamente condiviso anche gli errori commessi dal giudice amministrativo.

La richiamata decisione del Consiglio di Stato (come si legge a pag. 10 della sentenza impugnata) statuisce infatti che:

i) *“non vi era alcuna necessità di ulteriormente specificare i titoli, avendo già la lex specialis introdotto criteri di valutazione sufficientemente precisi e dettagliati”;*

ii) *“è stata probabilmente la disciplina così dettagliata dei sub criteri di valutazione dei titoli, ad ingenerare il dubbio, puramente esegetico, che i quattro titoli non fossero, come in realtà erano, i titoli effettivamente da valutare, quanto invece delle macroaree all’interno delle quali situare i titoli soggetti a valutazione, il che evidentemente non era”;*

iii) deve ritenersi del tutto rispettata la clausola del bando di concorso nella parte in cui prevede che *“la valutazione dei titoli sarà effettuata sulla base dei criteri indicati dal bando e mediante la formulazione di distinti voti per ciascun titolo valutabile”, afferendo il concetto giuridico di “titolo valutabile” non ai singoli prodotti formati dal candidato o alle singole esperienze pregresse dallo stesso maturate, bensì ai titoli complessivamente rappresentati da: attività pregressa; attività di coordinamento; attività di valorizzazione e trasferimento della conoscenza; attività editoriale”.*

In buona sostanza, secondo il Consiglio di Stato e, quindi, secondo il giudice di prime cure - che ha pedissequamente aderito alle statuizioni della decisione del Giudice



amministrativo - non era necessario specificare le norme del bando in quanto le stesse erano già sufficientemente precise. Anzi, proprio *“la disciplina così dettagliata dei sub criteri di valutazione dei titoli avrebbe ingenerato il dubbio “che i quattro titoli non fossero ... i titoli effettivamente da valutare, quanto invece delle macroaree all’interno delle quali situare i titoli soggetti a valutazione, il che evidentemente non era”*.

Premessi i principi espressi dalla pronuncia del Consiglio di Stato innanzi riportata, il Giudice di prime cure ritiene quindi gli stessi perfettamente applicabili al caso di specie, in quanto dai verbali dei lavori della Commissione esaminatrice del concorso cui ha partecipato anche Paolo Giacomelli *“emerge chiaramente la puntuale applicazione dei parametri logico-matematici enunciati dal bando all’operazione valutativa e all’assegnazione dei punteggi, con strutturazione della valutazione dei titoli in una tabella articolata in quattro colonne corrispondente ai quattro titoli, e con assegnazione di specifico punteggio per ogni titolo”*.

2.1 – Al riguardo, occorre in primo luogo ribadire l’erroneità dei criteri individuati dall’Istituto, e quindi l’erroneità della sentenza sul punto, atteso che tali criteri non sono affatto idonei a consentire una valutazione dei titoli dei candidati.

Il primo Giudice, infatti, non si è avveduto che tali criteri, per la loro genericità, non consentono, né al candidato, né ai terzi, né all’odierno Giudice di appello di comprendere l’iter logico giuridico che ha portato la Commissione ad assegnare un determinato punteggio ad un candidato anziché ad un altro.

Sebbene, infatti, siano stati preventivamente indicati quattro **“Titoli”** [*“a) attività scientifica; b) attività di coordinamento; c) attività di valorizzazione e trasferimento della conoscenza; d) pubblicazioni, lavori di stampa, progetti ed elaborati tecnici, in numero non superiore a 10”*] e specifici **“criteri”** per valutare ogni singolo titolo, la mancata previsione di una griglia di valutazione - da parte del bando e/o della Commissione esaminatrice - nella quale suddividere le singole esperienze vantate e proposte dai candidati ai fini della valutazione, asseritamente valutate dalla Commissione, ha reso impossibile a chiunque di comprendere la ragione per cui ad un candidato sia stato assegnato un determinato punteggio per un titolo e ad altri un punteggio inferiore.

Al contrario di quanto si legge nella decisione del Consiglio di Stato riportata nella sentenza impugnata – e quindi nella motivazione della sentenza impugnata che ha condiviso e fatta propria tale decisione -, infatti, da un esame dei lavori della Commissione, non è dato sapere:



a) quale aspetto (esperienza e/o pubblicazione) del curriculum presentato dal ricorrente e/o da altri candidati sia stato effettivamente valutato e quale invece sia stato ritenuto non coerente/non valutabile;

b) quale criterio ha consentito ad un candidato di vedersi attribuire un determinato punteggio numerico per il titolo al quale afferiva (ad esempio “Attività scientifica”) e quale criterio non sia stato ritenuto dalla Commissione meritevole di punteggio;

c) infine, quali esperienze presentate dai singoli candidati ha consentito ai controinteressati di ottenere un punteggio complessivo superiore rispetto a quello assegnato al ricorrente e, quindi, di collocarsi in posizione utile per essere dichiarato vincitore (tra primi 50), in luogo del ricorrente stesso.

L'amministrazione, in altri termini, limitandosi ad assegnare un punteggio complessivo, senza ancorare tale punteggio ai curricula presentati dai singoli candidati, ha violato i principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. espressione del generale principio costituzionale di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost.

La sentenza impugnata è quindi erronea, nella parte in cui il primo giudice non si è avveduto che da un esame degli atti (bando, verbali e graduatoria) della procedura concorsuale alla quale ha partecipato il Dott. Giacomelli è **impossibile** comprendere il percorso logico-giuridico/motivazionale in virtù del quale la Commissione ha attribuito ad un determinato soggetto un punteggio, anziché un altro.

Di qui l'evidente illegittimità della procedura contestata per difetto di motivazione e quindi l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale – condividendo acriticamente la riportata decisione del Consiglio di Stato – ha affermato che *“emerge chiaramente la puntuale applicazione dei parametri logico-matematici enunciati dal bando”*.

2.2 – La sentenza impugnata è altresì erronea laddove il primo Giudice è giunto altresì ad affermare che *“l'espressione del voto numerico, assegnato dalla Commissione esaminatrice sulla base dei criteri analitici fissati dal bando, manifesti in modo esauriente il giudizio tecnico e discrezionale dato dai Commissari a titoli del candidato. ... Il Voto numerico, in ossequio al principio di economicità amministrativa attribuisce pertanto chiarezza alle valutazioni compiute dagli esaminatori nell'ambito del punteggio disponibile ...”* (pagg. 12/13).

Tale argomentazione è innanzitutto singolare, atteso che - come avrà modo di



valutare Codesta On.le Corte di Appello - il ricorrente in primo grado non ha mai contestato la circostanza che il bando avesse previsto la sola indicazione di un punteggio numerico in luogo di un giudizio espresso.

Tale conclusione, alla quale la sentenza dedica ben una delle sole due pagine di motivazione, è - verosimilmente - la mera conseguenza della acritica ricezione da parte del Giudice di primo grado delle motivazione della decisione del Consiglio di Stato innanzi citata.

Invero, il Dott. Giacomelli, nel ricorso ex art. 414 c.p.c., promosso in primo grado, non ha mai lamentato l'illegittimità del voto numerico espresso dalla Commissione in luogo di un giudizio espresso, come erroneamente affermato dal primo Giudice, bensì il vizio di motivazione legato alla circostanza che la Commissione, sebbene abbia individuato i titoli e i criteri per valutarli, non abbia poi suddiviso il punteggio tra i suddetti criteri ed accostato tali punteggi alle esperienze proposte dai singoli candidati ai fini della valutazione.

Tale carenza del bando, e poi della Commissione esaminatrice (che non ha fissato dei sotto-criteri e/o predisposto griglie nelle quali suddividere le esperienze proposte dai candidati ai fini della valutazione), ha quindi vanificato la fissazione dei criteri (individuati dal bando per assegnare il punteggio dei singoli titoli) nonché reso successivamente impossibile a chiunque (ivi compreso all'odierno Giudice), di comprendere la ragione per la quale ad un titolo di un candidato sia stato attribuito un punteggio superiore a quello di un altro.

Da un esame dei verbali della procedura concorsuale, infatti, non è dato comprendere se ad un candidato siano state valutate tutte le esperienze e le pubblicazioni presentate (o solo alcune di esse) e quale punteggio hanno ottenuto.

Di qui l'ulteriore errore di cui soffre la sentenza impugnata.

2.3 – Né, nella specie, può essere condivisa la sentenza nella parte in cui si legge che *“la considerazione che la contestata procedura selettiva, per soli titoli, era vota ad individuare profili apicali per un ente di ricerca fortemente specialistico, motivo per cui il concorso si caratterizzava per un'ampia discrezionalità della Commissione esaminatrice, chiamata a valutare complessivamente la produzione scientifica dei candidati sotto il profilo qualitativo più che quantitativo”*.

Tale argomentazione è infatti erronea e non condivisibile.

Ed invero, nonostante la procedura in esame sia caratterizzata da un'ampia discrezionalità, in ragione del ruolo apicale e del tutto particolare (ente di ricerca) a cui



i candidati aspirano, la Commissione, da un lato, deve comunque rispettare le norme del bando alle quali si è autovincolata e, dall'altro lato, ha pur sempre l'obbligo di scegliere il candidato più meritevole e di consentire ai terzi di verificare la correttezza di tale scelta.

Diversamente, del resto, non avrebbe avuto senso fissare dei titoli, assegnare un punteggio massimo per ciascun titolo ed individuare dei criteri per valutare in termini di punteggio numerico tali titoli, se poi viene riconosciuto alla medesima Commissione di assegnare liberamente il punteggio ai candidati, senza necessità di esternare la ragione per cui un candidato abbia ottenuto il massimo del punteggio in un titolo, anziché in un altro.

Le lacune innanzi riportate, peraltro, sono ancor più gravi se si considera che all'art. 7 del bando la Commissione ha previsto la possibilità di assegnare ad un candidato il massimo del punteggio previsto per un titolo anche grazie ad un solo criterio.

La Commissione, infatti, proprio alla luce di tale particolare "regola" – che per quanto singolare può essere ritenuto "coerente" con il ruolo apicale della promozione – avrebbe dovuto preoccuparsi di verbalizzare per quale criterio, dei numerosi previsti per quel determinato titolo, il candidato ha ricevuto il massimo del punteggio.

Di tal che, proprio alla luce di tale requisito, l'assenza di una griglia e/o di qualsiasi altro tipo di indicazione rende ancor più abnorme, illogica ed illegittima la valutazione della Commissione. Potendo, infatti, la Commissione assegnare ad un candidato il massimo del punteggio del titolo anche solo per uno dei suoi criteri, sarebbe stato logico che la predetta Commissione avesse indicato quale parte del curriculum presentato dal singolo candidato (per es. specificare la pubblicazione, il convegno o il progetto etc etc) abbia consentito al medesimo di ritenere pienamente soddisfatto il criterio ed ottenere quindi il massimo del punteggio del relativo titolo.

L'Amministrazione, in buona sostanza, avrebbe dovuto prevedere già nello stesso bando di concorso specifici criteri di valutazione e i criteri di attribuzione dei punteggi o, quantomeno, tale specificazione sarebbe dovuta essere fatta dalla Commissione giudicatrice nella corso della prima seduta, così da poter fungere da criteri motivazionali necessari a definire quanto quelle qualità concorrano a determinare il punteggio stabilito nel bando per i singoli titoli. Sennonché, nonostante da un esame dei titoli posseduti dal ricorrente sia di tutta evidenza che lo stesso avrebbe senz'altro dovuto ricevere il punteggio massimo nella stragrande maggioranza dei titoli, a



quest'ultimo è stato attribuito un punteggio di soli 176 (posto n. 55), che gli ha impedito di collocarsi tra i vincitori del concorso (primi 50 posti).

In altri termini, la sentenza è erronea e merita di essere riformata in quanto il primo Giudice non si è avveduto che l'INFN prima e la Commissione poi, con la fissazione dei criteri innanzi esposti, ha solo formalmente rispettato i principi di buon andamento, trasparenza ed imparzialità previsti dall'art. 97 Cost, ma ha poi invece eluso tali principi, assegnando immotivatamente ad alcuni candidati il massimo del punteggio senza ancorare detto punteggio ad uno o a tutti i criteri indicati nel bando.

In conclusione, la sentenza è erronea nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuto il bando contestato ed i verbali dei lavori svolti dalla Commissione idonei a ricostruire il percorso logico seguito nell'assegnazione dei punteggi ai candidati.

* * *

II. PRIMO MOTIVO DI GRAVAME: Erronea e/o insufficiente valutazione del terzo motivo di ricorso; Violazione dell'art. 112 c.p.c; Erronea applicazione dei principi in materia di concorsi pubblici. Violazione dell'art. 97 Cost.

1 – La sentenza è erronea e merita di essere riformata anche nella parte in cui ha respinto il terzo motivo di ricorso, con il quale sono stati messi in evidenza i macroscopici errori commessi dalla Commissione all'atto di attribuzione dei punteggi.

Sul punto il Tribunale di prime cure ha respinto il motivo “trincerandosi” dietro la giurisprudenza che ha affermato l'impossibilità del giudice di esercitare un sindacato di merito sulle determinazioni effettuate dalla Commissione.

Anche tali argomentazioni si ritengono erronee e meritano quindi l'annullamento e/o la riforma per le seguenti ragioni.

1.1 – Al riguardo, l'odierno appellante è ben a conoscenza della pacifica giurisprudenza che ha affermato il principio generale secondo cui le valutazioni tecniche dell'amministrazione non sono sindacabili dal giudice, se non quando appaiano, per tabulas, macroscopicamente illogiche o incongrue, arbitrarie ovvero fondate su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti.

L'operato della Commissione, quindi, in quanto chiara scelta tecnica, non è contestabile, fuorché quando il medesimo sia manifestamente abnorme, irrazionale ed illogico.

Tuttavia, nella specie, sussistono proprio tali vizi.

Non è, infatti, assolutamente agevole comprendere quali titoli del ricorrente



siano stati ritenuti dalla Commissione non meritevoli di un punteggio superiore e quali titoli posseduti da altri candidati siano stati, invece, ritenuti “particolarmente originali” e di “valore internazionale”. Anzi, da un confronto dei titoli posseduti e dichiarati dal ricorrente con quelli di altri vincitori del concorso è di immediata evidenza l’erroneità della valutazione espressa dalla Commissione nonché l’illogicità della valutazione, attesa la totale assenza di motivazione della stessa.

La “lacuna” innanzi evidenziata rende quindi tutt’altro che inammissibile il motivo con il quale sono stati confrontati i titoli del ricorrente con quelli dei controinteressati.

Orbene, non v’è chi non comprenda che nella specie l’operato della Commissione è costellato da errori e sviste, di tale consistenza da avere irrazionalmente, ingiustamente ed illogicamente pregiudicato la posizione del ricorrente in classifica sino alla estromissione dello stesso dalla graduatoria dei vincitori.

Al riguardo, rinviando ai contenuti dei paragrafi che seguono (paragrafi 2/5), si ritiene opportuno precisare che il Dott. Giacomelli ha conseguito un punteggio complessivo di 176 punti (collocandosi 55° in graduatoria) e che, quindi, con **appena 5 punti** in più avrebbe certamente potuto raggiungere l’auspicato traguardo di essere inserito tra uno dei vincitori del concorso (atteso che il 50° ha conseguito 181 punti).

1.2 – L’erroneità della sentenza sul punto è ancora più evidente, atteso che - in un giudizio del tutto simile - il Tribunale di Velletri (Giudice Vaccaro, RG. 314/2024 per selezione INFN relativa ad un "Ricercatore tecnologo di primo livello"), ha dapprima disposto CTU e, successivamente, al deposito della stessa CTU, con sentenza n. 526 dell’8 aprile 2025, ha accolto il ricorso.

In particolare il Tribunale di Velletri, accogliendo le medesime argomentazioni sollevate in questa sede dal Dott. Giacomelli, ha statuito che *“L’attività valutativa della Commissione si è esaurita, infatti, nella specie, nella attribuzione ai candidati di un punteggio numerico, senza che tale attribuzione di punteggio fosse stata accompagnata da una minima esplicitazione delle ragioni per le quali erano stati attribuiti quei determinati voti numerici a ciascun candidato, per ciascun titolo di valutazione”. Ed ancora, il medesimo Giudice ha rilevato che “il bando, infatti, prevedeva soltanto dei criteri di massima che – tuttavia – non consentono (di per sé soli ed in assenza di ulteriore specificazione) di fornire una graduazione che consenta di risalire, per ciascun voto dato dalla Commissione, al ragionamento dalla medesima seguito per valutare i singoli titoli dei Candidati”.*



* * *

2 – La Commissione, nel corso della seduta di insediamento del 2 febbraio 2022 (Verbali n. 1), non ha ritenuto suddividere tali titoli in categorie e/o attribuire a ciascuno di essi uno specifico punteggio.

Pertanto, si procederà a riportare i titoli ed i criteri previsti dall'art. 6 del bando

Titoli valutabili	Criteri di valutazione dei titoli	Punteggio massimo per titolo	Punti attribuiti
a) Attività scientifica	<ul style="list-style-type: none"> - Rilevanza, consistenza, originalità, continuità temporale e grado di aggiornamento dell'attività di ricerca nei settori definiti dal bando di concorso, anche in riferimento ai contributi personali in collaborazioni nazionali ed internazionali; - Grado di rilevanza e numero di partecipazioni come relatrice o relatore a convegni scientifici nazionali e internazionali; - Rilevanza dei contratti e/o incarichi di ricerca presso atenei e istituti di ricerca nazionali o internazionali, in relazione al livello professionale oggetto del presente bando; - Consistenza e rilevanza di finanziamenti ottenuti come responsabile di progetti di ricerca in bandi competitivi nazionali o internazionali che prevedano la revisione tra pari; - Grado di rilevanza e numero di premi o riconoscimenti all'attività personale in relazione al livello professionale oggetto del presente bando. 	90/200	81/90
b) Attività di coordinamento	<p>Grado di rilevanza, numero e/o durata di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Incarichi di responsabilità o coordinamento scientifico o gestionale in collaborazioni, gruppi, strutture o progetti di ricerca nazionali o internazionali; - Ruoli di servizio ricoperti in Enti e istituzioni di ricerca nazionali e internazionali; - Incarichi in comitati di indirizzo scientifico o tecnologico e attività di valutazione di progetti nazionali e internazionali; - Coordinamento o partecipazione a comitati editoriali di riviste o attività di revisore di articoli per riviste scientifiche di livello internazionale; - Organizzazioni di congressi scientifici o tecnologici o scuole avanzate come coordinatore del comitato locale o componente del comitato internazionale o 	60/200	51/60



	come responsabile di una sessione.		
c) Attività di valorizzazione e trasferimento della conoscenza	Rilevanza e numero di: - Progetti e risultati nell'ambito del trasferimento tecnologico; - Responsabilità nell'organizzazione di eventi di comunicazione della scienza; - Seminari, lezioni, articoli, video e prodotti diversi di comunicazione della scienza, singoli o nell'ambito di manifestazioni più ampie; - Responsabilità di attività di formazione o aggiornamento professionale; - Attività di valorizzazione e trasferimento delle conoscenze in collaborazione con le università consistenti con la missione dell'Ente.	10/200	6/10
d) Pubblicazioni lavori di stampa, progetti ed elaborati tecniche, in numero non superiore a 10	- Congruenza di ciascun prodotto presentato con l'attività scientifica prevalente dichiarata dal candidato/a nella domanda; - Apporto individuale nei prodotti presentati; - Originalità, rilevanza e diffusione nella comunità scientifica di ciascun prodotto presentato.	40/200	38/40

Tali titoli, come previsto dai primi quattro commi dell'art. 6:

- dovevano essere posseduti entro la data del 1 gennaio 2021;
- valutati secondo il seguente criterio generale: *“le esperienze professionali, gli incarichi di responsabilità, i risultati conseguiti nei settori definiti nel bando e ogni altra competenza o attività sono valutati in relazione alla rilevanza scientifica e programmatica, alla consistenza e continuità temporale, nonché al contributo al funzionamento delle strutture organizzative dell'Ente”* (art. 6 comma 4).

Orbene, per facilitare la lettura a Codesta On.le Corte di appello e, soprattutto, porre in evidenza i macroscopici errori commessi dalla Commissione nella valutazione dei titoli del ricorrente, si ritiene utile elencare secondo la suddivisione prestabilita dalla Commissione esaminatrice i titoli presentati dal ricorrente, per i quali ha ricevuto i seguenti punteggi.

Posto n.	Cognome	Nome	A Attività scientifica	B Attività di coordinamento	C Attività di valorizzazione e trasferimento della	D Pubblicazioni, lavori a stampa, progetto ed elaborati	Tot.



					conoscenza	tecnici	
42	Montanari	Claudio Silverio	86	58	2	36	182
47	Spighi	Roberto	84	51	9	37	181
50	Chiodini	Gabriele	83	54	6	38	181
55	Giacomelli	Paolo	81/90	51/60	6/10	38/40	176

3 – Lettera **a)** “**Attività scientifica**”, l’Art. 6 del Bando ha previsto che per tale titolo la Commissione potesse attribuire un massimo di 90/200 punti.

Più precisamente, per valutare tale titolo la Commissione, oltre all’enunciato “criterio generale” doveva considerare i seguenti “criteri di valutazione”:

- *Rilevanza, consistenza, originalità, continuità temporale e grado di aggiornamento dell’attività di ricerca nei settori definiti dal bando di concorso, anche in riferimento ai contributi personali in collaborazioni nazionali ed internazionali;*

- *Grado di rilevanza e numero di partecipazioni come relatrice o relatore a convegni scientifici nazionali e internazionali;*

- *Rilevanza dei contratti e/o incarichi di ricerca presso atenei e istituti di ricerca nazionali o internazionali, in relazione al livello professionale oggetto del presente bando;*

- *Consistenza e rilevanza di finanziamenti ottenuti come responsabile di progetti di ricerca in bandi competitivi nazionali o internazionali che prevedano la revisione tra pari;*

- *Grado di rilevanza e numero di premi o riconoscimenti all’attività personale in relazione al livello professionale oggetto del presente bando.”.*

3.1 – Il Ricorrente per attestare tale titolo ha presentato i seguenti titoli che seguono la struttura dei criteri riportati nel bando.

“Rilevanza, consistenza, originalità, continuità temporale e grado di aggiornamento dell’attività di ricerca nei settori definiti dal bando di concorso, anche in riferimento ai contributi personali in collaborazioni nazionali ed internazionali”.

Il valore dell’attività scientifica dei candidati è internazionalmente comprovato da una serie di “*criteri oggettivi diretti*”, quali la *pubblicazione di articoli di rilevanza internazionale* come responsabile principale dell’articolo (“corresponding author”) e *gli inviti ad interventi a Conferenze, Workshops e Seminari internazionali* su argomenti legati all’attività scientifica del candidato. Tra le conferenze: ICHEP, EPS, LHCP, Physics in Collision, Lepton Photon e Rencontres de Moriond sono le più



rinomate nel campo della fisica delle particelle.

Ci sono poi dei “*criteri oggettivi indiretti*”, che sono quelli riportati dal bando sotto le diverse voci (per esempio: il numero e la rilevanza di contratti ottenuti, la partecipazione a comitati scientifici, la partecipazione all’organizzazione di conferenze internazionali, la revisione di progetti per Agenzie di finanziamento europee, la revisione di articoli per riviste internazionali, le responsabilità di coordinamento, etc.), che testimoniano la visibilità del candidato nella comunità scientifica internazionale.

Orbene, Giacomelli eccelle in tutti questi criteri avendo guadagnato nel corso della sua lunga carriera scientifica una visibilità e prestigio internazionale nel suo settore, circostanza invece quasi assente per i tre vincitori chiamati qui in oggetto (Spighi collocato al 47° posto, Chiodini collocato al 50° posto e Montanari collocato al 42° posto).

L’attività scientifica di Giacomelli si è infatti svolta nell’ambito di collaborazioni internazionali (UA1, UA6, DELPHI, OPAL, CMS) che sono collaborazioni di durata decennale che coinvolgono un grande numero di istituzioni straniere e varie centinaia di collaboratori, salvo UA6 che coinvolgeva una trentina di collaboratori. A partire da UA6, Giacomelli ha avuto ruoli di responsabilità e di coordinamento di alto livello in ognuna delle collaborazioni alle quali ha partecipato. Giacomelli ha anche partecipato ad un progetto nazionale, APE, per lo sviluppo di un supercalcolatore dedicato a studi di fisica teorica e a vari grandi progetti europei, in particolare AIDA-2020 e AIDAinnova, di elevato interesse scientifico, nei quali ha ricoperto e ricopre tutt’ora posizioni di vertice. Dal 2016 Giacomelli ha intrapreso attivamente studi per un futuro grande collider circolare di elettroni per lo studio di grande precisione della fisica elettrodebole e del bosone di Higgs. È uno dei primi attori, ed attualmente Rappresentante Nazionale, della sigla INFN RD-FCC (in origine RD-FA) che finanzia e coordina questi studi ed è uno dei proponenti originali di un nuovo concetto di apparato sperimentale per questo futuro collider. Anche nell’ambito di questi studi Giacomelli ha velocemente assunto posizioni di rilievo e prestigio a livello internazionale sia nel progetto europeo FCC-ee che in quello cinese CEPC, facendo parte di vari comitati organizzativi di conferenze e workshops dedicati e di gruppi di lavoro internazionali. Nella sua lunga carriera Giacomelli si è dunque occupato sostanzialmente di tutti gli aspetti scientifici degli esperimenti di fisica delle alte energie: acquisizione dati, realizzazione e funzionamento di sistemi di trigger, algoritmi di ricostruzione, software per il controllo della qualità dei dati raccolti,



sviluppo, costruzione e funzionamento di rivelatori, analisi dati e interpretazione fisica, progettazione e realizzazione di apparati sperimentali.

Orbene, da quanto sopra descritto, il Dott. Giacomelli, a fronte della eccelsa attività di ricerca attestata, avrebbe dovuto ottenere il punteggio massimo di 90, in luogo di quello pari a solo 81 punti assegnatogli dalla Commissione, cioè a dire un punteggio che solo per tale criterio avrebbe consentito allo stesso di collocarsi tra i primi 30 della procedura selettiva!!

Peraltro, la erroneità di tale punteggio, è di tutta evidenza se si confronta l'attività di ricerca presentata dal ricorrente ai fini della valutazione della Commissione, con quella di alcuni controinteressati (vincitori della procedura concorsuale).

Ed invero, l'attività scientifica del candidato collocato al 50° posto della graduatoria (Chiodini), che sul punto ha conseguito ben 83 punti (già 2 in più del ricorrente) è all'evidenza del tutto esigua, atteso che essa è stata svolta nell'ambito di sole due grandi collaborazioni internazionali (BTEV e ATLAS), atteso che il resto dell'attività è stata svolta nell'ambito di piccole collaborazioni italiane di durata di qualche anno con un numero di collaboratori limitato (qualche decina) e di una collaborazione al CERN (RD42) di sviluppo di rivelatori.

Ed ancora, il candidato collocato al posto 47° (Dott. Spighi), ha ottenuto un punteggio pari a 84 (ben 3 punti in più del ricorrente) nonostante la sua attività sia stata svolta solo nell'ambito di tre grandi collaborazioni internazionali (Obelix, HERA-B e ATLAS) nelle quali non ha svolto ruoli rilevanti di responsabilità o di coordinamento ed il resto dell'attività nell'ambito di una collaborazione quasi esclusivamente italiana (FOOT) di durata di qualche anno, avente un numero di collaboratori limitato e nell'ambito della fisica medica.

Infine, l'attività scientifica di Montanari (punti 86) si è svolta solo nell'ambito di varie collaborazioni collegate alla fisica del neutrino e della materia oscura (progetto NET, esperimento NN2, ICARUS, WARP, Short Baseline Neutrino Program, LBNE/DUNE, Magnetized LAr TPC e DUNE-SAND), in cui però ha avuto ruoli eminentemente tecnici e non scientifici o gestionali come richiesto dal bando.

Come già dichiarato, un criterio oggettivo per valutare la qualità scientifica di un'attività di ricerca - che è chiaramente diversa per ciascun candidato - è il numero e la rilevanza di articoli che il candidato ha pubblicato come autore principale e il numero e la rilevanza di interventi a congressi scientifici.

Al riguardo, il ricorrente (come sarà meglio descritto in seguito) ha presentato



documentazione comprovante 10 articoli con un elevatissimo numero di citazioni, di cui in 3 articoli è autore principale. Uno di questi 10 articoli riguarda la scoperta del bosone di Higgs da parte di CMS, lavoro al quale Giacomelli ha fornito un contributo importante.

Di contro, i controinteressati che – sul punto hanno ottenuto un punteggio superiore a quello di 81 assegnato al ricorrente – invece hanno:

- Chiodini (con punteggio 83) presentato sei articoli di cui dichiara di essere l'autore principale, ma non dichiara il numero di citazioni che questi articoli hanno preso e quindi quale è stata la loro diffusione e importanza nella comunità scientifica.

- Spighi (con punteggio 83) ha presentato 10 articoli, di cui: i primi 3 non sono valutabili perché pubblicati dopo la data limite imposta dal bando (1 gennaio 2021); un quarto articolo è riportato erroneamente (Obelix Coll., "The HERA-B Calorimeter"), in quanto il titolo si riferisce ad una collaborazione scientifica diversa (HERA-B) da quella dichiarata (Obelix); dei 6 rimanenti articoli si evince un suo contributo solo parziale e non è dato evincere le sue responsabilità come autore né dichiara il numero di citazioni e quindi *“l'importanza e la diffusione dei suddetti articoli all'interno della comunità”*.

- Montanari (con punteggio di 86) ha presentato nella documentazione soli 3 articoli (dei 10 richiesti) in cui è l'autore principale. Su nessun articolo dichiara il numero di citazioni che definisce il grado di rilevanza e diffusione nella comunità.

3.2 – Un secondo criterio oggettivo per valutare la qualità scientifica di un'attività di ricerca individuato dalla Commissione è *“il numero e il grado di rilevanza di interventi a convegni scientifici nazionali e internazionali”*.

Relativamente a tale criterio, il bando ha richiesto di indicare i 20 interventi più rilevanti.

Orbene, Giacomelli nella sua carriera scientifica ha tenuto 37 relazioni a Conferenze e Workshops internazionali, e una quindicina di Seminari a invito in Università e Laboratori internazionali. Solo nel periodo 2017-2020 ha fatto 14 talks, tutti su invito, a cui si aggiungono 4 inviti per Seminari, Colloqui, Tavole Rotonde e Talks a meetings di Funding Agencies Europee. Ha presentato al concorso 20 relazioni su invito a Conferenze e Workshops internazionali (tra cui alcune delle conferenze più prestigiose come ICHEP, LHCP, Rencontres de Moriond).

Sennonché, anche relativamente a tale criterio, confrontando la documentazione presentata dal ricorrente con quella dei controinteressati nominati vincitori, l'errore in cui è incorsa la Commissione è di tutta evidenza.



Ed invero, a fronte della eccelsa documentazione presentata dal ricorrente:

- Spighi (punti 83) ha presentato: 4 relazioni a sessioni plenarie su invito, 4 relazioni a sessioni plenarie senza invito, 3 relazioni a sessioni parallele, non saturando quindi neanche il (pur esiguo) limite di 20 contributi prescritto dal bando.

- Montanari (punti 86) ha presentato: 4 interventi al Fermilab Physics Advisory Committee; 3 interventi al Comitato SPS del CERN e 2 interventi al meeting del LNGS Scientific Committee, cioè a dire 9 interventi che non possono essere considerati nel punteggio, in quanto non attinenti a convegni scientifici nazionali o internazionali come richiesto dal bando, ma interventi a meri Comitati Scientifici. Oltre a questi Montanari ha presentato 10 interventi in sessioni plenarie su invito e un intervento in una sessione parallela.

- Chiodini (punti 83) ha presentato: 7 relazioni a sessioni plenarie su invito (di cui 5 a convegni nazionali); 6 relazioni a sessioni plenarie senza invito, 2 relazioni a sessioni parallele su invito, 5 relazioni a sessioni parallele.

Dalla documentazione presentata dai candidati posti a confronto, pertanto, anche per tale criterio il Dott. Giacomelli avrebbe dovuto ottenere un punteggio superiore a tutti e tre i vincitori sopra elencati e quindi non inferiore a quello di 86 attribuito al candidato Montanari.

3.3 – Il bando inoltre, indica quale criterio per stabilire la qualità dell'attività scientifica anche la: *“Rilevanza dei contratti e/o incarichi di ricerca presso atenei e istituti di ricerca nazionali o internazionali, in relazione al livello professionale oggetto del presente bando”.*

Anche relativamente a tale criterio è inspiegabile la ragione per cui il Dott. Giacomelli abbia ottenuto un punteggio inferiore dei citati controinteressati, atteso che lo stesso ha più titoli di tutti e tre i vincitori, come riportato in seguito:

1. 2000 - 2006 contratto: Adjunct Professor presso la University of California, Riverside, USA;
2. 2000 - 2001 contratto: CERN Research Scientific Associate;
3. 1993 - 1997 contratto: Postgraduate Research Physicist presso la University of California, Riverside, USA;
4. 1991 - 1993 contratto: CERN Fellow;
5. 1986 - 1990 contratto: Research Associate presso la Rockefeller University, New York, USA;
6. 1984 - 1985 contratto: CERN Technical Student;



Inoltre il ricorrente è – rispetto ai vincitori sottoposti a confronto - l'unico ad aver ottenuto l'Abilitazione come Professore di Prima Fascia (Professore Ordinario) all'Università per Fisica Sperimentale delle Interazioni Fondamentali superando tutti i cinque criteri (D.D. 222 del 20/07/2012) ottenuta nel 2014.

Orbene, a fronte di tale mole di contratti presentati dal ricorrente (ben 6), i controinteressati – nessuno dei quali possiede l'abilitazione come Professore di I o II fascia – hanno presentato solo i seguenti contratti:

- Chiodini n. 2;
- Spighi appena uno relativo ad “incarichi di *insegnamento* ricevuti dall'Università” che non corrispondono a quanto richiesto dal bando, attinente ai soli incarichi di ricerca;
- Montanari n. 6, di cui però 2 non valutabili in quanto richiesti come condizione per la partecipazione al concorso.

3.4 – Il bando indica, quindi, quale ulteriore criterio per stabilire la qualità dell'attività di ricerca la “*Consistenza e rilevanza di finanziamenti ottenuti come responsabile di progetti di ricerca in bandi competitivi nazionali o internazionali che prevedano la revisione tra pari*”.

Il confronto del criterio posseduto dal Dott. Giacomelli con quello degli altri controinteressati (vincitori) ha davvero dell'incredibile.

Giacomelli, infatti, nella sua carriera ha ottenuto finanziamenti, in bandi competitivi nazionali o internazionali, per un importo superiore ai 15 milioni di Euro (non considerando il finanziamento di AIDAInnova, progetto che è stato approvato nel 2020 ma che è cominciato nel 2021), come da elenco che segue:

Titolo del Progetto	Funding Source	Funds (Euro)	Durata	Ruolo
AIDAInnova	H2020	10000000	2021-2025	Scientific Coordinator (PI)
AIDA-2020	H2020	10000000	2015-2020	Deputy Scientific Coordinator (Deputy PI)
Fellini	H2020	3200000	2018-2023	Membro Coordination Board
URANIA	H2020	100000	2020-2021	Responsabile locale
FEST	H2020	2100000	2020-2024	Responsabile locale
New particle searches at LEP-2	NATO	32000\$	1997-1999	PI

I controinteressati, invece:

- Chiodini ha ricevuto finanziamenti su 5 voci diverse per un totale di: 732,000 Euro (più qualche assegno di ricerca e qualche viaggio in USA). Oltretutto 3 delle voci



riportate (per un totale di 650,000 euro) non sono finanziamenti derivanti da bandi competitivi e quindi non dovrebbero essere valutati;

- Spighi ha ricevuto un finanziamento di 8 mila di Euro per la terza missione e quindi non per un *progetto di ricerca* come esplicitato dal bando (che quindi non dovrebbe essere valutato) oltre ad un finanziamento non quantificato per effettuare delle misure al laboratorio GSI in Germania;

- Montanari non ha riportato nulla!!

3.5 – Infine il bando stabilisce come ultimo criterio per il titolo “attività di ricerca”, “*il Grado di rilevanza e numero di premi o riconoscimenti per l’attività personale nei settori definiti dall’art. 1 e in relazione al livello professionale oggetto del presente bando*”.

Sul punto Giacomelli ha dichiarato di aver conseguito il prestigioso premio EPS High Energy and Particle Physics Prize e il premio di operosità scientifica della Società Italia di Fisica (SIF), rispetto a Chiodini e Montanari che non hanno dichiarato alcun premio e Spighi che ne ha dichiarato uno solo relativo alla Società Italiana di Fisica.

In conclusione, relativamente al titolo sull’attività di ricerca l’attribuzione di un punteggio al ricorrente di soli 81 punti – rispetto agli 83, 84 e 86 punti assegnati rispettivamente, ai tre controinteressati vincitori, Chiodini, Spighi e Montanari – non trova riscontro nella documentazione depositata in occasione del concorso e valutata dalla Commissione mediante gli elementi oggettivi dettati dal bando.

In virtù di tali elementi oggettivi, infatti, la qualità e la quantità della documentazione presentata dal Dott. Giacomelli per attestare il possesso del titolo avrebbe dovuto far conseguire a quest’ultimo un punteggio pari ad almeno quello attribuito dalla Commissione al Dott. Montanari (pari ad 86) se non pari al massimo consentito (90/200).

* *

4 – Lettera **b) Attività di coordinamento**, l’Art. 6 del Bando ha previsto che per tale titolo la Commissione potesse attribuire un massimo di 60/200 punti.

Per valutare tale titolo il bando ha altresì previsto i seguenti criteri di valutazione:
Grado di rilevanza, numero e/o durata di:

- Incarichi di responsabilità o coordinamento scientifico o gestionale in collaborazioni, gruppi, strutture o progetti di ricerca nazionali o internazionali;
- Ruoli di servizio ricoperti in Enti e istituzioni di ricerca nazionali e internazionali;



- Incarichi in comitati di indirizzo scientifico o tecnologico e attività di valutazione di progetti nazionali e internazionali;
- Coordinamento o partecipazione a comitati editoriali di riviste o attività di revisore di articoli per riviste scientifiche di livello internazionale;
- Organizzazioni di congressi scientifici o tecnologici o scuole avanzate come coordinatore del comitato locale o componente del comitato internazionale o come responsabile di una sessione.

Orbene per attestare la sussistenza del titolo “b) Attività di coordinamento” il ricorrente ha presentato documentazione per ciascun criterio previsto dal bando, come sarà descritto di seguito, ma nonostante possedesse tutte le caratteristiche per ottenere un punteggio pari al massimo previsto (pari a 60/200), al medesimo è stato attribuito l'esiguo punteggio di soli 51/200.

Il punteggio ottenuto dal ricorrente per tale titolo, peraltro, è ancor più singolare se si confronta la documentazione da lui presentata, con quella presentata da altri controinteressati vincitori (ad es. Chiodini, Spighi e Montanari), i quali, pur avendo presentato documentazione oggettivamente meno qualificante – o tutt'al più pari a quella del ricorrente – hanno comunque ottenuto, rispettivamente, un punteggio pari a 54, 51 e 58.

Ed invero, relativamente ai singoli criteri oggettivi dettati dal bando per riconoscere il titolo – come si dimostrerà di seguito – il ricorrente ha depositato documentazione pacificamente attestante qualità superiori a quella dei controinteressati.

4.1 – “Incarichi di responsabilità o coordinamento scientifico o gestionale in collaborazioni, gruppi, strutture o progetti di ricerca nazionali o internazionali”

Relativamente a tale criterio, Giacomelli ha documentato ben 39 incarichi di responsabilità e coordinamento, per i quali ha conseguito un punteggio pari a soli 51 punti, quando Chiodini (punti 54) ha presentato solo 11 incarichi di responsabilità e coordinamento, Spighi (punti 51) e Montanari (punti 58) appena 5.

Di tal ché, in base alla documentazione presentata, secondo questo criterio Giacomelli avrebbe dovuto avere un punteggio superiore a Spighi, ma anche a Chiodini (punti 54) e a Montanari (punti 58), conseguendo un punteggio superiore di almeno 7 punti.

4.2 – “Ruoli di servizio ricoperti in enti e istituzioni di ricerca nazionali e internazionali”.



Relativamente a tale criterio, Giacomelli ha documentato un incarico di servizio di elevatissima importanza, in quanto ha partecipato alla selezione e al coordinamento, come membro del coordination board del progetto Fellini, di 30 fellowships individuali di 3 anni per lavorare nell'INFN.

Pertanto, anche in base alla documentazione presentata secondo il criterio dettato dal bando, Giacomelli avrebbe dovuto ottenere un punteggio superiore a Spighi ed almeno pari ai vincitori Chiodini, e Montanari.

4.3 – *“Incarichi in comitati di indirizzo scientifico o tecnologico e attività di valutazione di progetti nazionali o internazionali”*

Relativamente a tale criterio, Giacomelli ha avuto 8 incarichi in comitati di indirizzo scientifico o tecnologico e attività di valutazione di progetti nazionali e internazionali, che diventano 20 se si considerano gli incarichi ripetuti annualmente.

I tre vincitori, invece, ne hanno conseguiti in numero del tutto esiguo per integrare il criterio (Chiodini 1 incarico a Lecce, Spighi non ha avuto nessun incarico, Montanari ha avuto 2 incarichi, di cui solo uno internazionale) praticamente privi di respiro e valenza internazionale.

In base alla documentazione presentata, secondo questo criterio, dunque Giacomelli avrebbe dovuto certamente ricevere un punteggio superiore a tutti e tre i vincitori Chiodini, Spighi e Montanari.

4.4 – *“Partecipazioni a comitati editoriali di riviste o attività di revisore di articoli per riviste scientifiche di livello internazionale”*

Giacomelli è attualmente revisore di articoli di 7 riviste scientifiche internazionali tra le più rinomate nel settore (per le quali ha fatto la revisione di decine di articoli).

Di contro, il controinteressato Chiodini ha dichiarato di essere stato revisore di 4 riviste per 2 delle quali ha revisionato solo un singolo articolo e di aver curato 4 edizioni dei Proceedings della stessa conferenza (QCD @ work nel 2012, 2014, 2016 e 2018).

Spighi non è revisore per nessuna rivista, atteso che la revisione degli articoli interna agli esperimenti non può essere considerata revisione di articoli per riviste scientifiche di livello internazionale come richiesto dal bando.

Montanari è solo parte dell'Editorial Board di un'unica rivista (JINST).

In base alla documentazione presentata, secondo questo criterio, Giacomelli avrebbe quindi dovuto necessariamente ricevere un punteggio superiore a tutti e tre i vincitori e certamente superiore a Montanari che ha conseguito un punteggio pari a 58, a fronte dei soli 51 punti assegnati al ricorrente.



4.5 – *“Organizzazioni di congressi scientifici o tecnologici o scuole avanzate. Specificare la data del congresso e il ruolo ricoperto nel comitato locale o internazionale o come responsabile di una sessione”.*

Quanto all’elenco delle organizzazioni di congressi scientifici o tecnologici o scuole avanzate, Giacomelli ha organizzato 5 congressi scientifici in qualità di Chair (responsabile), ed è membro del Comitato Scientifico Internazionale di 5 congressi, tra cui alcuni dei più importanti nel settore della fisica delle alte energie (ICHEP, LHCP, ISMD). Nel 2018 ha proposto a IUPAP (International Union of Pure and Applied Physics) la candidatura di Bologna per organizzare la conferenza ICHEP nel 2022, la conferenza internazionale più importante al mondo in questo settore scientifico, mai organizzata prima d’ora in Italia in 70 anni di storia della conferenza. La proposta ha superato la competizione di altri 5 paesi concorrenti e Giacomelli è stato designato Chair di ICHEP 2022, svoltasi poi a Bologna dal 6 al 13 luglio 2022, con oltre 1400 partecipanti.

Di contro, i controinteressati hanno:

- Chiodini: organizzato 7 eventi scientifici, tutti in Italia e in maggioranza in Puglia dove vive.
- Spighi e Montanari: non hanno organizzato alcun convegno scientifico.

In conclusione, la disparità di punteggi sull’attività di coordinamento fra Giacomelli (51) e i tre vincitori Chiodini (54), Spighi (51) e Montanari (58) non trova fondamento negli elementi oggettivi dettati dal bando per la valutazione della documentazione depositata dai candidati. Giacomelli avrebbe infatti dovuto ottenere un punteggio superiore ai controinteressati (quindi almeno pari a 58 di Montanari), atteso che dalla documentazione depositata dal medesimo si evince che il ricorrente possiede un numero di titoli superiori per qualità, quantità e attinenza a tutti.

Peraltro, rispetto ai controinteressati, occorre rilevare altresì che tutti i titoli presentati dal ricorrente hanno un respiro e rilevanza internazionale, quasi completamente assente nei vincitori di concorso posti a confronto Chiodini, Spighi e Montanari.

* *

5 – Lettera **c) Attività di valorizzazione e trasferimento della conoscenza**, l’Art. 6 del Bando ha previsto che per tale titolo la Commissione potesse attribuire un massimo di 10/200 punti.

Per valutare tale titolo il bando ha altresì previsto i seguenti criteri di valutazione:



“Rilevanza e numero di:

- *Progetti e risultati nell'ambito del trasferimento tecnologico;*
- *Responsabilità nell'organizzazione di eventi di comunicazione della scienza;*
- *Seminari, lezioni, articoli, video e prodotti diversi di comunicazione della scienza, singoli o nell'ambito di manifestazioni più ampie;*
- *Responsabilità di attività di formazione o aggiornamento professionale;*
- *Attività di valorizzazione e trasferimento delle conoscenze in collaborazione con le università consistenti con la missione dell'Ente.”*

5.1 – Per attestare la sussistenza del titolo Giacomelli ha presentato 22 titoli collegati all'attività di trasferimento della conoscenza, ottenendo un punteggio di 6/10.

Al Riguardo, tra i controinteressati solo Chiodini ha presentato un numero di titoli analogo a quello di Giacomelli e pertanto l'uguaglianza di punteggio potrebbe essere ritenuto compatibile con la documentazione presentata.

I controinteressati Spighi (punti 9/10) e Montanari (punti 4/10), invece, hanno presentato, rispettivamente, solo 4 e 6 titoli.

In base alla documentazione presentata, secondo il criterio di cui alla lettera c Attività di valorizzazione e trasferimento della conoscenza, Giacomelli avrebbe dunque dovuto avere un punteggio certamente superiore a Spighi e Montanari e, quindi, almeno pari a 9 rispetto ai 6 assegnati (ottenendo almeno ulteriori 3 punti).

* *

6 – Lettera **d) Pubblicazioni, lavori a stampa, progetti ed elaborati tecnici (in breve "prodotti")**, l'Art. 6 del Bando ha previsto che per tale titolo la Commissione potesse attribuire un massimo di 38/40 punti.

Per valutare tale titolo il bando ha previsto i seguenti criteri di valutazione:

- *Congruenza di ciascun prodotto presentato con l'attività scientifica prevalente dichiarata dal candidato/a nella domanda;*
- *Apporto individuale nei prodotti presentati;*
- *Originalità, rilevanza e diffusione nella comunità scientifica di ciascun prodotto presentato.”*

6.1 – Per attestare la sussistenza del titolo Giacomelli ha presentato 10 articoli (con un numero totale di citazioni elevatissimo) su riviste internazionali, di cui uno di questi articoli riguarda la scoperta del bosone di Higgs da parte di CMS. Di 3 dei 10 articoli presentati, inoltre, Giacomelli è stato corresponding author (autore principale).

Per contro, nonostante i controinteressati abbiano ottenuto un punteggio



praticamente uguale a quello del ricorrente:

- Chiodini (punti 38) ha presentato sei articoli di cui dichiara di essere l'autore principale, senza dichiarare il numero di citazioni che questi articoli hanno preso e quindi quale è stata la loro diffusione e importanza nella comunità;

- Spighi (punti 37) ha presentato 10 articoli di cui, però, i primi 3 non sono valutabili perché pubblicati dopo la data limite imposta dal bando (1 gennaio 2021); un quarto articolo è riportato erroneamente (Obelix Coll., "The HERA-B Calorimeter"), in quanto il titolo si riferisce ad una collaborazione scientifica diversa (HERA-B) da quella dichiarata (Obelix); dei 6 articoli rimanenti si evince il suo contributo in genere parziale, ma non omette di chiarire le sue responsabilità come autore né dichiara il numero di citazioni e quindi l'importanza e la diffusione dei suddetti articoli all'interno della comunità;

- Montanari (punti 36) ha presentato nella documentazione solo 3 articoli (sui 10 richiesti) in cui è l'autore principale. Su nessun articolo dichiara il numero di citazioni che definisce il grado di rilevanza e diffusione nella comunità.

7 – Conclusivamente, tenendo conto dei titoli che sono stati impropriamente non considerati per l'attribuzione di punteggio, gli errori materiali di attribuzione sono di tale entità da determinare un danno effettivo all'odierno appellante, non permettendone di fatto l'inclusione nella graduatoria dei vincitori.

Non v'è, infatti, chi non veda come sulla base di quanto descritto, un semplice calcolo aritmetico dei punteggi che spettavano al ricorrente, comporterebbe che il candidato avrebbe superato – quantomeno – i 181 punti assegnati al candidato posto al 50° posto della graduatoria, permettendo il suo inserimento nella rosa dei vincitori.

I materiali errori in cui è incorsa la Commissione e l'evidente diverso metro di giudizio utilizzato nei confronti di altri candidati (risultati vincitori) hanno quindi irrimediabilmente e illegittimamente conculcato la posizione del ricorrente.

* * *

Alla stregua di tutto quanto sopra esposto, il **Dott. Paolo Giacomelli**, come in epigrafe rappresentato, domiciliato e difeso, riservata ogni altra eccezione, deduzione e contestazione

RICORRE

Alla Ecc.ma Corte di Appello di Bologna affinché, previa emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 435 c.p.c., voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI



«Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, previa eventuale espletanda CTU, accogliere il presente ricorso in appello e, conseguentemente, riformare, in ogni sua parte, la sentenza del Tribunale del Lavoro di Bologna, Sezione Lavoro, n. 356 del 28 aprile 2025 (emessa nel giudizio R.G. 2388/2023), notificata in data 5 maggio 2025 e, per l'effetto, accogliere integralmente il ricorso di primo grado.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari per entrambi i gradi di giudizio».

Si depositano i seguenti atti e documenti:

ATTI:

A) Ricorso in appello con delega separata in calce.

DOCUMENTI:

1 - Copia uso appello della sentenza impugnata (n. 356/2025);

2 - Fascicolo di parte di primo grado estratto dal corrispondente fascicolo telematico;

(Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della presente causa è indeterminabile in materia di lavoro e pertanto il C.U. è pari ad € 388,50)

Roma, 4 giugno 2025

(Avv. Fabrizio Viola)

ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

EX ARTT. 150 e 151 c.p.c.

mediante pubblicazione sul sito internet dell'INFN

I sottoscritti procuratori, in nome e per conto della parte ricorrente, giusta delega allegata all'atto introduttivo del sopra citato ricorso

PREMESSO

- che il presente ricorso in appello ha ad oggetto la sentenza con la quale il Tribunale di Bologna, Sezione lavoro, ha respinto il ricorso promosso dall'odierno appellante avverso l'inserimento, previa eventuale disapplicazione degli atti amministrativi presupposti che lo impediscono e/o previa riapertura della procedura ai fini di una nuova valutazione (delibera del Consiglio Direttivo INFN n. 16417 del 27 settembre 2022; graduatoria di merito della procedura selettiva di cui al bando n.



23375/2021 per 25 posti, poi incrementati a 50, di dirigente di Ricerca di I livello professionale; verbale della Commissione n. 1 del 2.02.2022), del nominativo del ricorrente nei primi 50 posti della graduatoria di merito della procedura;

- che ai fini di una corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti, rivestono la qualifica di controinteressato i concorrenti collocati nella graduatoria gravata, nelle prime 50 posizioni, che potrebbe essere annullata in caso di accoglimento del ricorso, analiticamente individuati nell'elenco nominativo allegato al presente avviso;

RILEVATO

- che la notifica nei modi ordinari sarebbe impossibile, nonché eccessivamente onerosa, dato il numero dei destinatari e comunque non sarebbe sufficiente a garantire l'effettiva instaurazione del contraddittorio;

- che anche la tradizionale notifica per pubblici proclami, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sarebbe eccessivamente onerosa, nonché non prevedrebbe la pubblicazione integrale del testo del ricorso introduttivo del presente giudizio;

- che l'home page dell'INFN (sito web: www.infn.it) prevede a tal fine l'apposita sezione "Atti di Notifica";

- che dunque l'Ill.ma Corte di Appello adita può autorizzare ai sensi dell'art. 151 c.p.c. che la notifica avvenga con qualsiasi mezzo, purché *"Le modalità con cui siffatta notificazione viene disposta devono comunque essere tali da non compromettere il diritto di difesa, tutelato dall'art. 24 come 'inviolabile' in ogni stato e grado del processo"* (C.13868/2002), così come devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio (C.3286/2006; C.4319/2003);

- che pertanto la notifica mediante pubblicazione integrale del ricorso e del decreto di fissazione udienza mediante home page dell'INFN sul sito web: www.infn.it - sezione "Atti di Notifica", sarebbe idonea ad assicurare la conoscibilità dello stesso e permetterebbe ad eventuali interessati di intervenire nel presente procedimento;

- che, infatti, il Tribunale di Bologna, a seguito dell'udienza del 28 marzo 2024, visto l'elevato numero dei destinatari della notificazione e la richiesta di parte ricorrente ha già disposto *"l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti controinteressati mediante notifica del ricorso introduttivo del giudizio, della memoria di costituzione dell'Istituto resistente, del decreto di fissazione dell'udienza e di copia del presente verbale nel rispetto dei termini di legge ... ; ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 151 c.p.c., visto l'elevato numero dei destinatari della*



notificazione, autorizza il compimento della stessa mediante pubblicazione sul sito internet dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare resistente”;

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Avvocato nella veste di cui sopra formula

ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, alla luce di quanto sopra premesso **VOGLIA** autorizzare la notificazione del ricorso ai potenziali controinteressati attraverso la pubblicazione sul sito dell'INFN sul sito web: www.infn.it - sezione “Atti di Notifica”.

Roma, 4 giugno 2025

(Avv. Fabrizio Viola)

